

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE NON DOCENTE
AGLI STUDENTI

OGGETTO: Obbligo vaccinale per il personale di Università e Afam dal 1° febbraio 2022 - DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*", con il quale è stato esteso, dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge – rimandando a quanto già previsto per altre categorie professionali, tra le quali il personale scolastico, dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 – prevede che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni AFAM ad assicurare il rispetto dell'obbligo. Le verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 saranno pertanto effettuate dal personale incaricato tramite i dispositivi appositamente predisposti e controlli a campione.

L'inosservanza di quanto previsto potrà portare alla sospensione dell'attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro.

Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, quanto introdotto con il decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111 "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*", convertito dalla legge 24 settembre 2021 n. 133, ovvero l'obbligo di possedere ed esibire il green pass previsto dall'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 che attesta o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.

Gli obblighi non si applicano alle persone che, con certificazione medica, risultano esentate dalla campagna vaccinale.

Cliccando sul seguente [link](#) sarà possibile visionare il decreto-legge nel dettaglio.

IL DIRETTORE
(M° Alfonso Patriarca)